

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Operazioni, attività e passività in valuta estera



Agosto 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 26 OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 26, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 26 (nella versione rivista del 30 maggio 2005), si è provveduto a:
 - riformulare la disciplina relativa alla conversione delle poste in valuta estera alla data del bilancio ai sensi del disposto dell'articolo 2426, numero 8-*bis*;
 - esplicitare i criteri di conversione da adottare per i fondi rischi ed oneri, i conti d'ordine e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera.
3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013 non vi sono stati significativi cambiamenti.

INDICE

| | |
|--|-------|
| FINALITÀ DEL PRINCIPIO | 1 |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | 2-3 |
| DEFINIZIONI | 4-9 |
| CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI | 10-14 |
| RILEVAZIONE INIZIALE | 15-18 |
| VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE | 19-26 |
| Conversione delle poste monetarie in valuta estera..... | 21-24 |
| Conversione delle poste non monetarie in valuta estera..... | 25-26 |
| CASI PARTICOLARI | 27-38 |
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera..... | 27 |
| Lavori in corso su ordinazione in valuta estera..... | 28-35 |
| Fondi per rischi e oneri in valuta estera..... | 36-37 |
| Conti d'ordine in valuta estera..... | 38 |
| BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO E CONTABILITÀ PLURIMONETARIA | 39-41 |
| LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI | 42-46 |
| NOTA INTEGRATIVA | 47 |
| DATA DI ENTRATA IN VIGORE | 48 |
| APPENDICE A – LE OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA | |
| APPENDICE B – CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO | |
| APPENDICE C – ESEMPIO DI COMMESSE IN VALUTA ESTERA CONTABILIZZATE CON IL CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO (COST-TO-COST) | |
| APPENDICE D - ESEMPI DI TRATTAMENTO CONTABILE DELLA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI | |
| APPENDICE E – LOGICHE DI FONDO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE | |

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini uno specifico aspetto legato alla conversione delle poste in valuta estera, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare. Il principio non tratta la traduzione in euro dei bilanci di società estere redatti in valuta diversa dall'euro per la quale si fa riferimento all'OIC 17 "*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*".
Il principio non tratta la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati in valuta, compresi quelli di copertura dei rischi di cambio.

DEFINIZIONI

4. Un'operazione in valuta estera è un'operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.
5. Per elementi monetari si intendono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
6. Per elementi non monetari si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.
7. La moneta di conto è la valuta in cui è redatto il bilancio che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, codice civile è l'euro. Per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro.
8. Il tasso di cambio è il rapporto tra l'euro e una valuta estera. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l'euro e una valuta estera per le operazioni *spot*, vale a dire per le operazioni

prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.

9. La differenza di cambio (utile o perdita su cambio) è la differenza che deriva dalla conversione in euro di un determinato numero di unità di una valuta estera a differenti tassi di cambio alle date di conversione.

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

10. L'articolo 2424 codice civile non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera. Di conseguenza, la classificazione nello stato patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi principi contabili OIC.
11. L'articolo 2425 codice civile prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*".
12. Nella voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*" sono rilevati:
 - gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;
 - gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.
13. Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.

Il regolamento finanziario è aspetto distinto e successivo rispetto alla rilevazione iniziale dei ricavi o dei costi dell'operazione. Nel caso ad esempio di un'operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l'operazione, e cioè normalmente all'atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima, costituisce un momento logicamente e cronologicamente successivo. L'aspetto finanziario dell'operazione assume invece rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio, in quanto queste differenze esprimono le variazioni nel tempo (ad operazione commerciale conclusa) della valuta prescelta nella negoziazione fino al momento dell'effettivo regolamento e, quindi, del suo incasso o pagamento.
14. Ai fini della classificazione del risultato su cambi, il primo comma dell'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile prevede inoltre che "... *l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo*". Quindi gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce "*Riserva utili su cambi*" delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio (si veda, in proposito, quanto scritto nel capitolo "*Riserve utili su cambi*" del presente principio).

RILEVAZIONE INIZIALE

15. L'articolo 2425-bis codice civile definisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta. In particolare, il secondo comma di questo articolo prevede che: *“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*. Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione.
16. Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
17. La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (ad esempio, un debito finanziario si rileva inizialmente quando sorge l'obbligazione della società verso la controparte).
18. La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che finché non vi è il successivo regolamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

19. L'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile prevede che *“le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.”*.
20. Il codice civile, all'articolo 2426, numero 8-bis, prevede differenti criteri di conversione delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio. In particolare, l'articolo accoglie una distinzione dei criteri di conversione in valuta, distinguendo tra poste monetarie e poste non monetarie. Detti criteri non interessano le attività e le passività originariamente espresse in valuta, ma già regolate alla fine dell'esercizio. Tuttavia, per le attività non monetarie, ancorché già regolate, ma che continuano a generare flussi in valuta, i criteri di conversione rilevano ai fini della determinazione del valore recuperabile.

Conversione delle poste monetarie in valuta estera

21. Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.
22. In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute

tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio.

23. Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l'ordinario criterio valutativo della posta in valuta e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto. Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio generale del valore presumibile di realizzazione (articolo 2426, numero 8, codice civile) e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.
24. In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*".

Conversione delle poste non monetarie in valuta estera

25. Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale. Pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.
26. Per poter stabilire se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali) possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante). In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività. Sempre in tale ambito, le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile.

CASI PARTICOLARI

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera

27. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 "*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*", e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all'OIC 17.

Lavori in corso su ordinazione in valuta estera

28. Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della conversione in valuta diverse tipologie di elementi patrimoniali. In particolare, oltre ai lavori in corso su ordinazione iscritti alla voce CI3 *“lavori in corso su ordinazione”* dell’attivo circolante, occorre considerare i crediti in valuta da iscrivere nell’attivo e gli anticipi e gli acconti in valuta da iscrivere invece nel passivo dello stato patrimoniale.
29. I crediti in valuta costituiscono poste monetarie e come tali sono convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
30. Gli anticipi o acconti, poiché non rappresentano debiti monetari, bensì debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate ma ancora non fatturate a titolo definitivo (i quali non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell’incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio.
31. Quanto ai criteri di conversione da applicare all’attività per lavori in corso su ordinazione, occorre distinguere se si applica il criterio della percentuale di completamento oppure se si applica il criterio della commessa completata nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione. Sugli aspetti specifici di tali criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione, si rinvia all’OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*.
32. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell’attivo rappresenta l’importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico.
33. Il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, la logica è diversa da quella ordinaria prevista per le rimanenze di beni (logica del rinvio dei costi) in quanto vi è la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Vi è dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, e quindi una logica di rappresentazione sostanzialmente in linea con quella delle poste monetarie. Conseguentemente, i lavori in corso iscritti nell’attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio.
In particolare, in caso di adozione della percentuale di completamento la procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta è la seguente:
 - 1) determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento, per la cui metodologia di determinazione si rinvia all’OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*;
 - 2) detrazione dal valore delle opere eseguite (determinato nella moneta contrattuale, come indicato nel precedente punto 1) degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati. L’importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre

- convertire nella moneta nazionale;
- 3) conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
 - 4) conversione al cambio in vigore alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite.
34. Ai fini dell'aggiornamento dei preventivi su cui si basa la valutazione con il criterio della percentuale di completamento, i ricavi da fatturare ed i costi da sostenere in moneta estera sono determinati utilizzando il cambio in vigore alla data di bilancio.
35. Per un'esemplificazione di una commessa in valuta contabilizzata con il criterio della percentuale di completamento, si veda l'Appendice C.

Fondi per rischi e oneri in valuta estera

36. I fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
37. Sulle diverse tipologie di fondi rischi e oneri, e relativa disciplina contabile, si rinvia all'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*".

Conti d'ordine in valuta estera

38. I conti d'ordine sono costituiti da garanzie, impegni e altri conti d'ordine (vedi OIC 22 "*Conti d'ordine*"). Considerato che i conti d'ordine rappresentano rischi e impegni che comporteranno o potranno comportare in futuro movimenti di natura finanziaria, ne consegue che i conti d'ordine espressi in valuta sono trattati alla stregua di poste monetarie e quindi all'atto della loro iscrizione in calce allo stato patrimoniale sono convertiti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

BILANCI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO E CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

39. Le stabili organizzazioni all'estero sono strutture che tengono la propria contabilità in valuta diversa dall'euro (ad esempio, divisioni, filiali o succursali) la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio; pertanto ai fini dell'integrazione con detto bilancio, i loro saldi contabili sono tradotti utilizzando le procedure descritte nel principio OIC 17.
40. Talune società scelgono di gestire un sistema di contabilità plurimonetaria, nel caso in cui intrattengano in via continuativa scambi con Paesi che non adottano l'euro come moneta di conto, in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, sia direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste società ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un'apposita contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, siano

rilevate direttamente in valuta.

41. La società che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio (o al momento della redazione di un bilancio intermedio), adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento. Per l'applicazione di tale metodo di traduzione si rinvia al principio OIC 17.

LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

42. Il primo comma dell'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, *“l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”*.
43. Scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un utile di natura valutativa, quale l'utile da conversione cambi, cioè di un utile non ancora effettivamente realizzato.
44. L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (ferma restando la priorità della sua destinazione a riserva legale), è iscritto, per la parte non assorbita dall'eventuale perdita d'esercizio in un'apposita riserva. Tale riserva, non distribuibile sino al momento del successivo realizzo, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti (sul punto si veda OIC 28 *“Patrimonio netto”*).
45. Qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata nel limite in cui tale importo trovi capienza nel risultato economico dell'esercizio.
46. Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale già iscritta, quest'ultima viene integrata per l'eccedenza. Se, invece, emerge una perdita o un utile netto su cambi inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio. Nell'Appendice D del principio sono presentati alcuni esempi che chiariscono la tematica.

NOTA INTEGRATIVA

47. Con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
 - “1) i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro”*,
 - “2) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo”*,
 - “6) l'ammontare dei crediti e dei debiti in valuta di durata residua superiore a cinque anni e dei*

debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche”,

“6-bis) gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio”,

“7-bis) l’indicazione dell’apposita riserva da utili netti su cambi tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.

Nel fornire le informazioni di cui al numero 7-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

48. L’OIC 26 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

APPENDICE A – LE OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l’informativa nella nota integrativa per le operazioni e partite in valuta estera.

- Articolo 2426, comma 1, numero 8-bis: *“le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6: *“La nota integrativa deve indicare (...) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 7-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 *“Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”*.

APPENDICE B - CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO

| Voci di bilancio in valuta estera | Cambio da utilizzare |
|--|--|
| <i>Poste monetarie e poste a loro assimilate</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Disponibilità liquide – Crediti iscritti nell'attivo circolante – Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento – Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante – Crediti iscritti nell'attivo immobilizzato – Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato – Debiti – Fondi per rischi ed oneri – Conti d'ordine | Cambio a pronti di fine esercizio |
| <i>Poste non monetarie</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> – Rimanenze di magazzino – Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata – Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante | <p>Cambio storico</p> <p>Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> – Immobilizzazioni materiali e immateriali – Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo | <p>Cambio storico</p> <p>Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore dell'attività</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> – Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto | <p>Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)</p> |

**APPENDICE C - ESEMPIO DI COMMESSE IN VALUTA ESTERA CONTABILIZZATE
CON IL CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO (COST-TO-COST)**

IPOTESI

- Prezzo del contratto, in moneta contrattuale in dollari: 1.000
- Preventivo di costo totale in dollari: 750
- Costi consuntivi uguali a quelli preventivati: entrambi calcolati in dollari
- Tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio
 - Anno 1 = 1 € = 1,15 \$
 - Anno 2 = 1 € = 1,20 \$
 - Anno 3 = 1 € = 1,25 \$

Determinazione del valore delle rimanenze in presenza di prezzi contrattuali in valuta estera (metodo del cost-to-cost)

| | | | Esercizio | | |
|--|-----|---------|------------|------------|--------------|
| | | Valuta | 1 | 2 | 3 (chiusura) |
| Prezzo del contratto, in moneta contrattuale | (A) | \$ 1000 | | | |
| Costi consuntivi | | | 250 | 500 | 750 |
| Costi stimati per il completamento | | | <u>500</u> | <u>250</u> | - |
| Totale preventivo di costo | | | <u>750</u> | <u>750</u> | <u>750</u> |
| Percentuale di completamento | (B) | | 33,33% | 66,66% | 100% |

| Valutazione delle rimanenze al termine dell'esercizio | | Valuta | | | |
|--|--|--------|--------------|--------------|----------------|
| Prezzo contrattuale rapportato all'avanzamento | | \$ | 333 | 666 | 1.000 |
| SAL complessivi liquidati | | \$ | <u>(200)</u> | <u>(500)</u> | <u>(900)</u> |
| Determinazione rimanenze in moneta contrattuale | | | <u>133</u> | <u>166</u> | <u>100 (*)</u> |
| | | cambio | 1€=1,15\$ | 1€=1,20\$ | 1 €= 1,25\$ |
| Determinazione rimanenze in euro | | | <u>115,7</u> | <u>138,3</u> | <u>80</u> |

(*) Si ipotizza che il pagamento dell'importo residuo di 100 dollari avvenga nell'esercizio 4 altrimenti non vi sarebbero rimanenze da iscrivere al 31.12. dell'anno 3.

APPENDICE D - ESEMPI DI TRATTAMENTO CONTABILE DELLA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

Gli esempi riportati muovono dall'assunto che la riserva legale abbia già raggiunto il quinto del capitale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2430, comma 1, codice civile e quindi non debba essere effettuato alcun accantonamento a riserva legale (cfr. paragrafo 44).

Esempio 1: Destinazione a riserva degli utili su cambi non realizzati in caso di risultato di esercizio capiente

Si ipotizzi il caso in cui una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 50 e il conto economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 60. La parte corrispondente all'utile su cambi (50) dovrebbe essere destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio (10) sarebbe liberamente distribuibile.

Esempio 2: Destinazione a riserva degli utili su cambi non realizzati in caso di risultato di esercizio non capiente

Si ipotizzi il caso in cui una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 50 e il conto economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 30. In assenza di detto utile non realizzato su cambi il risultato dell'esercizio sarebbe una perdita pari a 20. Pertanto, l'utile derivante dalla valutazione delle voci originariamente espresse in valuta estera risulterebbe assorbito per 20 dalla perdita d'esercizio, mentre i residui 30 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, a una riserva non distribuibile.

Esempio 3A: Movimentazione della riserva a fronte di utili su cambi non realizzati

- a) Si ipotizzi che, alla fine dell'esercizio n, il risultato netto da adeguamento cambi di fine esercizio sia pari a +1000 e che il risultato economico complessivo dell'esercizio, tenendo conto del suddetto utile su cambi, sia pari a +600. In assenza di utile da adeguamento cambi, il risultato economico complessivo sarebbe stato pari a una perdita di -400. Si può quindi affermare che l'utile da adeguamento cambi sia stato parzialmente assorbito dalla perdita di esercizio derivante da altri componenti di reddito. In sede di approvazione del bilancio, si procede pertanto alla destinazione a riserva non distribuibile (RND) dell'intero importo del risultato economico dell'esercizio n, pari a +600.
- b) Alla fine dell'esercizio n+1, il risultato netto derivante dall'adeguamento cambi di fine esercizio è pari a zero e il risultato economico complessivo dell'esercizio è pari a +1200. La RND precedentemente alimentata diventa pertanto disponibile e può essere riclassificata, in sede di determinazione del risultato economico dell'esercizio, in una riserva di utili distribuibili (RD).
- c) Alla fine dell'esercizio n+2, il risultato netto derivante dall'adeguamento cambi di fine esercizio è pari a +1800, mentre il risultato economico complessivo del medesimo esercizio, tenendo conto del suddetto utile su cambi, risulta pari a + 1000. In assenza di utile da adeguamento cambi, il risultato economico complessivo sarebbe stato pari a una perdita di -800. Si può quindi affermare,

analogamente a quanto già fatto alla fine dell'esercizio n, che l'utile da adeguamento cambi sia stato parzialmente assorbito dalla perdita di esercizio derivante da altri componenti di reddito. In sede di destinazione del risultato economico di esercizio, si procede pertanto nuovamente a destinare a riserva non distribuibile (RND) l'intero importo del risultato economico dell'esercizio n+2, pari a +1000.

| Esercizio | Adeguamento cambi (attività e passività in valuta estera) | Variazioni degli utili (-perdite) su cambi da valutazione a CE | Risultato di esercizio* | Movimentazione della riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile) | | |
|-----------|---|---|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|
| | | | | a riserva non distribuibile (RND) | saldo RND | a riserva distribuibile (RD) |
| 31.12.n | +1000 | 1000 | +600 | 600 | 600 | --- |
| 31.12.n+1 | 0 | -1000 | +1200 | -600 | 0 | 600 |
| 31.12.n+2 | +1800 | 1800 | +1000 | 1000 | 1000 | --- |

APPENDICE E – LOGICHE DI FONDO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE

1. Ai fini della conversione delle poste in valuta l'OIC 26 segue un approccio basato sulla distinzione tra poste monetarie e poste non monetarie.

Tale distinzione trova la propria motivazione in un'interpretazione logico-sistematica del disposto dell'articolo 2426, numero 8-bis, secondo cui si può ritenere che il primo periodo del comma 8-bis individui le poste non immobilizzate aventi natura monetaria (*“le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”*), mentre il secondo periodo individua esclusivamente le poste immobilizzate aventi natura non monetaria (*“Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”*).

L'assimilazione terminologica comporta che le poste aventi natura non monetaria, ancorché iscritte nel circolante (ad es. magazzino e partecipazioni) sono iscritte al cambio storico al pari delle immobilizzazioni non monetarie.

Per converso, stante la loro natura monetaria, i titoli sia immobilizzati che del circolante sono da iscrivere al cambio corrente alla chiusura dell'esercizio.

Ciò è coerente con quanto scritto nella relazione di accompagnamento, secondo cui la previsione trae origine dalla volontà del legislatore di enfatizzare *“il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie”*, introducendo *“conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno ed in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale”* (cfr. IAS 21).

Si ottiene così una soluzione tecnicamente appropriata, coerente sotto il profilo sistematico, che è anche in linea con l'impostazione seguita in ambito internazionale (cfr. IAS 21 – *Effetti delle variazioni cambi delle operazioni in valuta*).

2. Nel caso delle poste monetarie il principio richiede una separata evidenza nel conto economico della componente valutativa rispetto all'effetto cambio.

Tenuto conto che le poste monetarie sono attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili, la distinta presentazione delle due componenti consente di dare separata evidenza ad un elemento fondamentale nella gestione di tali flussi, ovvero l'effetto cambio.

Si pensi ad esempio al caso dei debiti, dove le variazioni del loro valore iscritto in bilancio dipende esclusivamente dall'effetto cambio in quanto valutati al valore nominale; anche nel caso dei crediti l'effetto cambio è un elemento fondamentale ai fini dell'iscrizione dell'attività considerato che ai fini della valutazione, oltre all'effetto cambio, assume rilevanza solo il merito creditizio del debitore.

L'effetto cambio delle poste monetarie ha dunque un valore segnaletico autonomo per il lettore di bilancio di cui si dà evidenza nella voce C17-bis *“utili e perdite su cambi”*.

3. Nel caso delle poste non monetarie, il principio non richiede una separata evidenza della

componente valutativa rispetto all'effetto cambio. Le poste non monetarie sono elementi che non comportano il diritto o l'obbligo di incassare o pagare in valuta e quindi, in assenza di tale diritto/obbligo, l'effetto cambio rappresenta un elemento aleatorio non destinato necessariamente ad essere realizzato. Si tratta più precisamente di una delle varie componenti insite nel processo di determinazione del valore recuperabile e come tale non assume necessariamente una valenza autonoma ai fini gestionali e quindi anche contabile. Essa concorre a determinare tale valore al pari di altri fattori quali le prospettive dei mercati e dell'economia, le strategie gestionali, l'obsolescenza tecnica, etc.

Tale impostazione appare peraltro coerente con l'approccio seguito dagli IAS/IFRS.

4. È stato esplicitato che i fondi rischi ed oneri e i conti d'ordine in valuta sono trattati alla stregua di poste monetarie, in quanto ad esse assimilabili dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Di conseguenza i fondi rischi ed oneri e i conti d'ordine in valuta sono da convertire al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione in valuta è stato precisato il trattamento da adottare a seconda del criterio di valutazione previsto.

Nel caso di adozione del criterio della commessa completata i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell'attivo rappresenta l'importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta di costi rinviati al futuro e pertanto di poste assimilabili al magazzino e dunque di poste non monetarie, che come tali sono iscritte al relativo cambio storico.

Invece, il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, diversamente dalla fattispecie precedente, si è in presenza di una valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Vi è dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, assimilabile all'iscrizione di un credito e quindi, come tale, ad una posta monetaria. Conseguentemente i lavori in corso iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.